



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 novembre 2014
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2014/0315 (NLE)

14987/14
ADD 1 REV 1 (it)

VISA 291
COEST 400

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	30 ottobre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 679 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione dell'Unione relativamente a una decisione del comitato misto, istituito ai sensi dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 679 final - ANNEX 1.

All.: COM(2014) 679 final - ANNEX 1

Bruxelles, 30.10.2014
COM(2014) 679 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione dell'Unione relativamente a una decisione del comitato misto, istituito ai sensi dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo

ALLEGATO

della

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione dell'Unione relativamente a una decisione del comitato misto, istituito ai sensi dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo

PROGETTO di

DECISIONE n./2014 DEL COMITATO MISTO

**ISTITUITO DALL'ACCORDO
FRA L'UNIONE EUROPEA E L'UCRAINA
DI FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI**

del2014

sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo

(.../.../...)

IL COMITATO,

visto l'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti (in appresso: "accordo"), in particolare l'articolo 12,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2008,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Gli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti sono fissati in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione n. 1/2009 del comitato misto è abrogata.

ALLEGATO

ORIENTAMENTI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'UNIONE EUROPEA E L'UCRAINA DI FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI

Scopo dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti fra l'Unione europea e l'Ucraina, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, quale modificato dall'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina del 23 luglio 2012, entrato in vigore il 1° luglio 2013 (in appresso: "accordo"), è agevolare, su una base di reciprocità, le procedure di rilascio di visti ai cittadini ucraini per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.

L'accordo istituisce, su una base di reciprocità, diritti ed obblighi giuridicamente vincolanti allo scopo di semplificare le procedure di rilascio del visto ai cittadini ucraini.

I presenti orientamenti, adottati dal comitato misto istituito dall'accordo, sono volti a garantire un'attuazione corretta e armonizzata delle disposizioni dell'accordo da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri. Non sono parte dell'accordo e non sono pertanto giuridicamente vincolanti. Tuttavia, è fortemente raccomandato che il personale diplomatico e consolare vi si attenga in modo coerente quando applica le disposizioni dell'accordo.

I presenti orientamenti sono concepiti come un documento in continua evoluzione, da aggiornare alla luce delle esperienze acquisite nell'attuazione dell'accordo sotto la responsabilità del comitato misto istituito dall'articolo 12 dell'accordo stesso. Sono stati adottati dal comitato misto il 25 novembre 2009, e sono stati adattati in linea con l'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, e con nuovi atti normativi dell'UE come il codice dei visti.

I. ASPETTI GENERALI

1.1. Scopo e campo d'applicazione

L'articolo 1 dell'accordo recita come segue: "Scopo del presente accordo è agevolare il rilascio di visti ai cittadini ucraini per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni".

L'accordo si applica a tutti i cittadini ucraini che presentano domanda per visti per soggiorni di breve durata, qualunque sia il paese in cui risiedono.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo, l'"Ucraina può reintrodurre l'obbligo di visto solo per i cittadini, o per determinate categorie di cittadini, di tutti gli Stati membri, e non per i cittadini o per determinate categorie di cittadini di singoli Stati membri. Se l'Ucraina reintrodurrà l'obbligo di visto per i cittadini UE, o determinate categorie di cittadini UE, a questi si applicheranno automaticamente le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini ucraini, per reciprocità".

In base alle decisioni adottate dal governo ucraino, dal 1° maggio 2005 o, rispettivamente, dal 1° gennaio 2008, i cittadini dell'Unione europea che si recano in Ucraina per un periodo massimo di 90 giorni o che transitano per il territorio ucraino sono esenti dall'obbligo di visto. Questa disposizione non incide sul diritto del governo ucraino di modificare tali decisioni.

1.2. Campo d'applicazione dell'accordo.

L'articolo 2 dell'accordo prevede quanto segue:

"1. Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini ucraini solo se gli stessi non sono esenti dal visto in virtù delle leggi e dei regolamenti della Comunità o degli Stati membri, del presente accordo o di altri accordi internazionali.

2. Le questioni non contemplate dalle disposizioni del presente accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale dell'Ucraina o degli Stati membri o dal diritto comunitario".

Fermo restando l'articolo 10 (che prevede l'esenzione dall'obbligo di visto per i titolari di passaporti diplomatici e passaporti di servizio biometrici dell'Ucraina), l'accordo lascia invariate le norme esistenti in materia di obblighi di visto e di esenzioni dal visto. Ad esempio, l'articolo 4 del regolamento n. 539/2001 del Consiglio consente agli Stati membri di esentare dall'obbligo del visto alcune categorie fra cui i membri degli equipaggi civili di aerei e navi.

Tutte le questioni non contemplate dall'accordo – quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso e i provvedimenti di allontanamento – continuano ad essere disciplinate dalle norme Schengen e, se del caso, dal diritto nazionale. Ciò si applica anche alle norme Schengen che determinano lo Stato membro Schengen responsabile del trattamento di una

domanda di visto. Pertanto, i cittadini ucraini devono continuare a chiedere il visto presso il consolato dello Stato membro in cui si trova la destinazione principale del loro viaggio; se non vi è una destinazione principale, devono presentare la domanda presso il consolato dello Stato membro del primo ingresso nello spazio Schengen.

Anche quando ricorrono le condizioni previste dall'accordo (ad esempio: il richiedente dimostra con prove documentali la finalità del viaggio secondo le categorie di cui all'articolo 4) il rilascio del visto può sempre essere rifiutato se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 del codice frontiere Schengen, ossia: se la persona non è in possesso di un documento di viaggio valido; se è segnalata nel SIS; se è considerata una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, ecc.

Continuano ad applicarsi inoltre le altre possibilità di flessibilità nel rilascio dei visti consentite dal codice dei visti. Ad esempio, se ricorrono le condizioni previste dal codice dei visti (vedi il relativo articolo 24, paragrafo 2), visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità (fino a 5 anni) possono essere rilasciati anche a categorie di persone diverse da quelle menzionate all'articolo 5. Parimenti, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice dei visti riguardanti l'esenzione dal pagamento dei diritti di visto o la loro riduzione (vedi *infra*, II.2.1.1.).

1.3. Tipi di visto rientranti nel campo d'applicazione dell'accordo

L'articolo 3, lettera d), dell'accordo definisce il "visto" come un'"autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro per consentire:

- l'ingresso per un soggiorno previsto di massimo 90 giorni in totale nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri;
- l'ingresso per il transito nel territorio di quello Stato membro o di più Stati membri".

L'accordo contempla i seguenti tipi di visto:

- visti "C" (visti per soggiorni di breve durata).

Le facilitazioni previste dall'accordo si applicano sia ai visti uniformi validi per l'intero territorio degli Stati membri che ai visti con validità territoriale limitata (VTL).

1.4. Calcolo della durata del soggiorno autorizzato dal visto e, in particolare, questione del calcolo del periodo di sei mesi

La recente modifica del codice frontiere Schengen ha ridefinito il concetto di soggiorno di breve durata. La definizione attuale è la seguente: "90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno".

Il giorno dell'ingresso è calcolato come il primo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri e il giorno dell'uscita è calcolato come l'ultimo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri. Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento

“mobile” di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all’ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa che un’assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.

La definizione è entrata in vigore il 18 ottobre 2013. Il calcolatore si trova on-line al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm.

Esempio di calcolo del soggiorno in base alla nuova definizione:

Una persona in possesso di un visto per più ingressi con validità di 1 anno (18.4.2014-18.4.2015) entra per la prima volta il 19.4.2014 e soggiorna 3 giorni. Entra nuovamente il 18.6.2014 e soggiorna 86 giorni. Qual è la situazione in determinate date? Quando sarà consentito nuovamente l’ingresso all’interessato?

In data 11.9.2014: negli ultimi 180 giorni (16.3.2014-11.9.2014) la persona ha soggiornato per 3 giorni (19-21.4.2014) più 86 giorni (18.6.2014-11.9.2014) = 89 giorni = nessun prolungamento indebito del soggiorno. La persona può ancora soggiornare 1 giorno.

In data 16.10.2014: la persona potrebbe rientrare per un periodo di 3 giorni supplementari (in data 16.10.2014 il soggiorno effettuato il giorno 19.4.2014 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; in data 17.10.2014 il soggiorno effettuato il giorno 20.4.2014 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; e così di seguito).

In data 15.12.2014: la persona potrebbe rientrare per un periodo di 86 giorni (in data 15.12.2014, il soggiorno effettuato il giorno 18.6.2014 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; in data 16.12.2014 il soggiorno effettuato il giorno 19.6.2014 diventa irrilevante, e così di seguito).

1.5. Situazione relativa agli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen, agli Stati membri che non partecipano alla politica comune dell’UE in materia di visti e ai paesi associati.

Gli Stati membri che hanno aderito all’UE nel 2004 (Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Repubblica ceca), nel 2007 (Bulgaria e Romania) e nel 2013 (Croazia) sono vincolati dall’accordo dalla data della sua entrata in vigore.

Solo Cipro, la Romania, la Bulgaria e la Croazia non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen, e continueranno a rilasciare visti nazionali con una validità limitata al loro territorio nazionale. Quando questi Stati membri applicheranno integralmente l’acquis di Schengen, continueranno ad applicare l’accordo.

Il diritto nazionale continua ad applicarsi a tutte le questioni non contemplate dall’accordo fino alla data della piena applicazione dell’acquis di Schengen da parte di tali Stati membri.

Da tale data, le questioni non regolate dall'accordo saranno disciplinate dalle norme Schengen/dal diritto nazionale.

La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania sono autorizzati a riconoscere i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata rilasciati dagli Stati Schengen e dai paesi associati per soggiorni di breve durata sul loro territorio.

Conformemente all'articolo 21 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, tutti gli Stati Schengen devono riconoscere i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dagli altri Stati Schengen come validi per soggiorni di breve durata sui rispettivi territori. Gli Stati membri Schengen accettano i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata dei paesi associati ai fini dell'ingresso e di soggiorni di breve durata, e viceversa.

L'accordo non si applica al Regno Unito, all'Irlanda e alla Danimarca, ma include dichiarazioni comuni sull'auspicabilità della conclusione di accordi bilaterali sulla facilitazione del rilascio dei visti fra tali Stati membri e l'Ucraina.

Un accordo bilaterale sulla facilitazione del visto fra la Danimarca e l'Ucraina è entrato in vigore il 1° marzo 2009. Non si è svolto alcun negoziato sulla facilitazione del visto fra l'Ucraina e il Regno Unito e fra l'Ucraina e l'Irlanda.

L'accordo non si applica alla Norvegia, alla Svizzera, al Liechtenstein e all'Islanda (pur essendo questi paesi associati a Schengen), ma comprende dichiarazioni comuni sull'auspicabilità della conclusione di accordi bilaterali sulla facilitazione del rilascio dei visti fra tali paesi e l'Ucraina.

La Norvegia ha firmato un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti il 13 febbraio 2008. L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2011.

La Svizzera ha finalizzato i negoziati per un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti nel novembre 2011. L'Islanda ha indicato che i negoziati con l'Ucraina sono cominciati.

1.6. Accordo UE/Accordi bilaterali

L'articolo 13, paragrafo 1, dell'accordo prevede quanto segue:

“1. Sin dall'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e l'Ucraina, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto dell'accordo”.

Dalla data di entrata in vigore dell'accordo, le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore fra gli Stati membri e l'Ucraina sulle questioni contemplate dall'accordo di facilitazione del visto cessano di applicarsi. Conformemente al diritto dell'Unione europea, gli Stati membri devono eliminare le incompatibilità fra i loro accordi bilaterali e l'accordo dell'Unione europea.

Tuttavia, l'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo prevede quanto segue:

“2. Le disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali in vigore fra i singoli Stati membri e l’Ucraina conclusi prima dell’entrata in vigore del presente accordo e che prevedono l’esenzione dall’obbligo del visto per i titolari di passaporti di servizio non biometrici continuano ad applicarsi fermo restando il diritto degli Stati membri interessati o dell’Ucraina di denunciare o sospendere tali accordi o intese bilaterali”.

I seguenti Stati membri hanno stipulato un accordo bilaterale con l’Ucraina che prevede l’esenzione dall’obbligo del visto per i titolari di passaporti di servizio: Bulgaria, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia.

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, nella misura in cui questi accordi riguardano i passaporti di servizio biometrici, l’articolo 10, paragrafo 2, dell’accordo modificato prevale su di essi. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, tali accordi, conclusi prima dell’entrata in vigore dell’accordo di modifica, continueranno ad applicarsi nella misura in cui riguardano i titolari di passaporti di servizio non biometrici, fermo restando il diritto degli Stati membri interessati o dell’Ucraina di denunciare o sospendere tali accordi o intese bilaterali. L’esenzione dal visto per i titolari di passaporti di servizio non biometrici accordata da uno Stato membro si applica solo per il viaggio sul territorio di tale Stato membro, e non per recarsi negli altri Stati membri Schengen.

Se uno Stato membro ha concluso un accordo o un’intesa bilaterale con l’Ucraina su questioni non contemplate dall’accordo UE, tale esenzione continua ad applicarsi dopo l’entrata in vigore dell’accordo UE di facilitazione del visto.

1.7. Dichiarazione della Comunità europea sull’accesso dei richiedenti il visto alle informazioni riguardanti le procedure di rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e relativa armonizzazione, e sulla documentazione da allegare alla domanda di visto di soggiorno di breve durata

Conformemente a questa dichiarazione della Comunità europea allegata all’accordo iniziale, per garantire che i richiedenti il visto abbiano a disposizione dati coerenti e uniformi, sono state redatte informazioni comuni di base sull’accesso alle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri, sulle procedure e condizioni relative al rilascio dei visti e sulla validità dei visti rilasciati. Tali informazioni sono disponibili sul sito web della delegazione UE in Ucraina (http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_en.htm).

Le rappresentanze diplomatiche e consolari sono tenute a divulgare ampiamente queste informazioni (nelle bacheche, negli opuscoli, sui siti web. ecc.) e a divulgare anche informazioni precise sulle condizioni del rilascio dei visti, sulle rappresentanze degli Stati membri in Ucraina e sull’elenco UE armonizzato della documentazione giustificativa richiesta.

II. ORIENTAMENTI SU DISPOSIZIONI SPECIFICHE

2.1. Norme applicabili a tutti i richiedenti il visto

Importante – Si ricorda che le facilitazioni sotto indicate, riguardanti i diritti e i termini per il trattamento delle domande di visto, la partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti, e i casi eccezionali di proroga del visto, si applicano a tutti i richiedenti e a tutti i titolari di visto ucraini.

2.1.1. Diritti per il trattamento delle domande di visto

L'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo prevede quanto segue:

“I diritti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini ucraini ammontano a 35 euro. Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 4”.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, i diritti per il trattamento di una domanda di visto sono pari a 35 euro. Tali diritti si applicano a tutti i richiedenti il visto ucraini (compresi i turisti), riguardano i visti per soggiorni di breve durata, indipendentemente dal numero di ingressi, e si applicano anche alle domande di visto presentate alle frontiere esterne.

L'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo prevede quanto segue:

“Se l'Ucraina reintrodurrà l'obbligo del visto per i cittadini UE, i diritti che potrà esigere non dovranno essere superiori a 35 euro ovvero all'importo convenuto se i diritti sono rivisti in conformità della procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 4”.

L'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo prevede quanto segue:

“Gli Stati membri applicano diritti pari a 70 EUR per il trattamento dei visti qualora il richiedente, tenuto conto della distanza fra il suo luogo di residenza e quello di presentazione della domanda, chieda l'adozione di una decisione entro tre giorni dalla presentazione della domanda, e il consolato accetti”.

I diritti di 70 EUR saranno applicati per il trattamento delle domande di visto nei casi in cui la domanda e i documenti giustificativi siano stati presentati da un richiedente il cui luogo di residenza si trova in un *oblast* in cui lo Stato membro di destinazione non ha una rappresentanza consolare (cioè se in tale *oblast* non c'è nessun consolato, nessun centro per i visti, né alcun consolato di Stati membri che abbiano concluso accordi di rappresentanza con lo Stato membro in cui il richiedente intende recarsi), e se la rappresentanza diplomatica o consolare ha convenuto di adottare una decisione sulla domanda di visto entro tre giorni. Le prove riguardanti il luogo di residenza del richiedente il visto sono fornite col modulo di domanda di visto.

In linea di principio, l'articolo 6, paragrafo 3, serve a facilitare la presentazione della domanda di visto ai richiedenti che vivono molto lontano dal consolato e devono effettuare un

viaggio lungo per presentare la domanda: lo scopo è che il visto sia rilasciato in tempi brevi in modo che possano riceverlo senza dover compiere lo stesso impegnativo spostamento una seconda volta.

Per le ragioni sopra indicate, nei casi in cui i tempi di trattamento “standard” di una domanda di visto da parte di una data rappresentanza diplomatica o consolare siano di tre giorni o meno, saranno applicati i diritti standard di 35 EUR.

Per le rappresentanze diplomatiche e consolari che hanno un sistema di appuntamenti, il periodo di tempo per ottenere l'appuntamento non è calcolato come parte del tempo di trattamento (vedi anche punto 2.1.2).

L'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo prevede quanto segue:

“4. Fermo restando il paragrafo 5, sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

a) i parenti stretti – coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti – di cittadini ucraini regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri o di cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza;”

Questo paragrafo disciplina la situazione dei parenti stretti ucraini che si recano in Stati membri in visita a cittadini ucraini regolarmente soggiornanti negli Stati membri o a cittadini dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Ai richiedenti il visto ucraini familiari di un cittadino dell'Unione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, sono rilasciati visti gratuiti, il più presto possibile e in base a una procedura accelerata.

“b) i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all'Ucraina, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;

c) i membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e i membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall'obbligo di visto in virtù del presente accordo;

d) gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e i docenti accompagnatori in viaggio di studio o di formazione;

e) i disabili ed eventuali accompagnatori” (N.B. – Per beneficiare dell'esenzione dai diritti occorre dimostrare che entrambi i richiedenti il visto rientrano in questa categoria.)

“f) le persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l'esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;

g) i partecipanti ad eventi sportivi internazionali e gli accompagnatori” (N.B. – Sono contemplati solo gli accompagnatori a titolo professionale; i tifosi non sono considerati accompagnatori.)

“h) i partecipanti ad attività scientifiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;

i) i partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e da altre entità municipali;

j) i giornalisti e il personale tecnico che li accompagna a titolo professionale; (N.B. – Sono contemplati i giornalisti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e)).

k) i pensionati” (N.B. – Per poter beneficiare dell’esonazione dal visto per questa categoria, i richiedenti devono dimostrare lo status di pensionati.)

“l) gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Ucraina;

m) il personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

n) i minori di anni 18 e i figli a carico di età inferiore a 21 anni.” (N.B. – Per poter beneficiare dell’esonazione dal visto per questa categoria i richiedenti devono presentare documenti che dimostrino l’età e – se inferiore a 21 anni – lo status di figli a carico);

“o) i rappresentanti di comunità religiose;

p) i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi organizzati nel territorio degli Stati membri;

q) i giovani di età non superiore a venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze e manifestazioni sportive, culturali o formative organizzate da associazioni senza scopo di lucro;

r) i rappresentanti di organizzazioni della società civile che effettuano viaggi finalizzati a seguire formazioni, seminari e conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

s) i partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell’UE, come ad esempio lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI).

Il primo comma si applica anche quando lo scopo del viaggio è il transito”.

Quest’ultima frase si applica solo se lo scopo del viaggio nel paese terzo è equivalente a una delle finalità elencate all’articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) a s), ad es. se il transito è necessario per partecipare a un seminario, per recarsi in visita presso familiari, per partecipare a programmi di scambio di organizzazioni della società civile, ecc., nel paese terzo.

Le categorie di persone sopra menzionate sono del tutto esenti dal pagamento dei diritti. Inoltre, conformemente all'articolo 16, paragrafo 6, del codice dei visti, “[i]n singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti, quando ciò serve a promuovere gli interessi culturali o sportivi, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari”.

Tuttavia, questa regola non può essere applicata ai fini dell'esenzione dai diritti di trattamento di 70 EUR nei singoli in casi in cui la domanda di visto e i documenti giustificativi sono stati presentati da un richiedente il cui luogo di residenza è molto lontano dalla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro, pur appartenendo ad una delle categorie esenti dai diritti per il visto di cui all'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo.

Va inoltre ricordato che le categorie di persone esenti dal pagamento dei diritti per il visto potrebbero comunque essere tenute a corrispondere un diritto per servizi nel caso in cui lo Stato membro cooperi con un fornitore esterno di servizi.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 dell'accordo:

“5. Se uno Stato membro coopera con un fornitore esterno di servizi ai fini del rilascio dei visti, tale fornitore esterno può applicare un diritto per servizi. Tale diritto è proporzionato ai costi sostenuti dal fornitore esterno per assolvere ai suoi compiti e non può essere superiore a 30 EUR. Gli Stati membri mantengono la possibilità, per tutti i richiedenti, di presentare la domanda di visto direttamente ai rispettivi consolati. Se i richiedenti sono tenuti a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda, tale appuntamento, di norma, ha luogo entro due settimane da quando viene chiesto”.

Mantenere la possibilità, per tutte le categorie di richiedenti il visto, di presentare domanda direttamente al consolato invece che tramite un fornitore esterno di servizi significa che dovrebbe esserci un'effettiva scelta fra queste due possibilità. Anche se l'accesso diretto non deve necessariamente essere organizzato a condizioni identiche o simili a quelle per l'accesso al fornitore di servizi, tali condizioni non devono rendere l'accesso diretto impossibile nella pratica. Anche se è accettabile avere tempi d'attesa diversi per ottenere un appuntamento in caso di accesso diretto, tali tempi d'attesa non devono essere così lunghi da rendere, in pratica, impossibile tale accesso diretto.

2.1.2. Termini per il trattamento delle domande di visto.

L'articolo 7 dell'accordo stabilisce quanto segue:

“1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2. In singoli casi, qualora si debba procedere a un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

3. In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a due giorni lavorativi o a un periodo inferiore”.

Una decisione su una domanda di visto verrà presa, in linea di principio, entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda di visto completa e dei documenti giustificativi.

Questo termine può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario qualora si debba procedere a un ulteriore esame – ad esempio in caso di consultazione delle autorità centrali.

Tutti questi termini cominciano a decorrere solo quando il fascicolo di candidatura è completo, cioè dalla data di ricevimento della domanda di visto e dei documenti giustificativi.

Per le rappresentanze diplomatiche e consolari che hanno un sistema di appuntamenti, il lasso di tempo necessario per essere ricevuti non conta come parte del periodo di trattamento della domanda. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, nel fissare l'appuntamento occorre tenere conto dell'eventuale urgenza dichiarata dal richiedente il visto. Di norma, un appuntamento deve aver luogo entro due settimane da quando viene chiesto (vedi articolo 6, paragrafo 5), e un lasso di tempo più lungo deve essere un'eccezione anche nei periodi di punta: il comitato misto controllerà attentamente tale questione. Gli Stati membri si impegneranno per garantire che gli appuntamenti su richiesta dei membri delle delegazioni ufficiali dell'Ucraina per presentare le domande presso le rappresentanze diplomatiche e consolari abbiano luogo quanto prima, preferibilmente entro due giorni lavorativi, in casi urgenti, quando l'invito è stato inviato tardi.

La decisione sulla riduzione del termine per decidere su una domanda di visto, secondo la definizione dell'articolo 7, paragrafo 3, è presa dal funzionario consolare.

2.1.3. Casi eccezionali di proroga del visto.

Ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo:

“Qualora, per motivi di forza maggiore, i cittadini ucraini non possano uscire dal territorio degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato senza spese conformemente alla normativa dello Stato ospitante per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza”.

Per quanto riguarda la possibilità di prorogare la validità del visto in casi di forza maggiore – ad esempio ricovero in ospedale per ragioni impreviste/malattia improvvisa/incidente –, se il titolare del visto non può lasciare il territorio dello Stato membro entro la data indicata sul visto, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 1, nella misura in cui sono compatibili con l'accordo (ad es., il visto prorogato deve rimanere un visto uniforme che dà accesso al territorio di tutti gli Stati membri Schengen per i quali il visto era valido al momento del rilascio). Ai sensi dell'accordo, comunque, nei casi di forza maggiore la proroga del visto è gratuita.

2.2. Regole applicabili a determinate categorie di richiedenti il visto

2.2.1. Documenti giustificativi riguardanti la finalità del viaggio

Per tutte le categorie di persone elencate all'articolo 4, paragrafo 1, inclusi gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri, per dimostrare la finalità del viaggio sono richiesti solo i documenti giustificativi indicati. Per queste categorie di richiedenti non deve essere chiesto nessun altro documento riguardante la finalità del soggiorno. Come enunciato all'articolo 4, paragrafo 3, non sono necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio.

Se, in singoli casi, permangono dubbi quanto al reale scopo dello spostamento, il richiedente il visto sarà convocato per un colloquio (supplementare) approfondito presso l'ambasciata/il consolato, dove potrà essere interrogato sull'effettiva finalità della sua visita o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri (cfr. l'articolo 21, paragrafo 8, del codice dei visti). In tali singoli casi, documenti supplementari possono essere forniti dal richiedente il visto oppure eccezionalmente chiesti dal funzionario consolare. Il comitato misto controllerà attentamente la questione.

Per le categorie di persone non menzionate all'articolo 4, in materia di documentazione comprovante la finalità del viaggio continueranno ad applicarsi le norme attuali. Lo stesso vale per quanto riguarda il consenso dei genitori ai viaggi dei minori di età inferiore ai 18 anni.

Le questioni non contemplate dalle disposizioni dell'accordo, quali il riconoscimento dei documenti di viaggio, l'assicurazione sanitaria di viaggio, le garanzie di attendibilità circa il ritorno e i mezzi di sostentamento sufficienti, saranno disciplinate dalle norme Schengen o dal diritto nazionale (vedi sopra, punto I.1.2.).

Conformemente alla "Dichiarazione dell'Unione europea sulla documentazione da allegare alla domanda di visto per soggiorni di breve durata", acclusa all'accordo ("L'Unione europea stila un elenco armonizzato di documenti giustificativi, conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti, per garantire che i richiedenti ucraini siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa"), i consolati degli Stati membri, agendo nell'ambito della cooperazione locale Schengen, sono tenuti a garantire che i richiedenti il visto ucraini ricevano informazioni di base coerenti e uniformi e che vengano chiesti loro, in linea di principio, gli stessi documenti giustificativi indipendentemente dal consolato dello Stato membro presso il quale fanno domanda.

In linea di principio, contestualmente alla domanda di visto viene presentata la richiesta originale o il certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Il consolato può comunque cominciare a trattare la domanda con un duplicato o con una copia della richiesta o del certificato. Il consolato può tuttavia richiedere il documento originale in caso di una prima domanda, e può farlo anche in singoli casi qualora sorgano dubbi.

Poiché l'elenco di autorità figurante in appresso contiene talvolta anche il nome della persona che può firmare le richieste/i certificati rilevanti, in caso di sostituzioni di tali persone le autorità ucraine devono informare la cooperazione locale Schengen.

Articolo 4 – Documenti giustificativi delle finalità del viaggio

“1. Per le seguenti categorie di cittadini ucraini, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell'altra parte:

a) per i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all'Ucraina, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative:

– una lettera emessa da un'autorità ucraina attestante che il richiedente è membro della sua delegazione in viaggio nel territorio dell'altra parte per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell'invito ufficiale”.

Nella lettera emessa dall'autorità competente deve essere indicato il nome del richiedente, a conferma del fatto che la persona fa parte della delegazione in viaggio nel territorio dell'altra parte per partecipare alla riunione ufficiale. Il nome del richiedente non deve necessariamente figurare anche sull'invito ufficiale a partecipare alla riunione, benché ciò possa avvenire quando l'invito ufficiale è rivolto a una specifica persona.

Questa disposizione si applica ai membri delle delegazioni ufficiali indipendentemente dal tipo di passaporto (passaporto di servizio od ordinario non biometrico) di cui sono titolari.

“b) per gli imprenditori e i rappresentanti di organizzazioni di categoria:

– una richiesta scritta della persona giuridica o della società ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali e locali degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio degli Stati membri;”

“c) per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Ucraina:

– una richiesta scritta dell'associazione nazionale dei trasportatori ucraini relativa a un trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, la durata, la destinazione o le destinazioni e la frequenza dei viaggi”.

In appresso figura l'elenco delle autorità competenti per il trasporto internazionale su strada, e responsabili dell'indicazione della finalità, della durata, della o delle destinazioni e della frequenza dei viaggi degli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri UE con veicoli immatricolati in Ucraina:

Association of International Road Carriers of Ukraine (“Associazione dei trasportatori su strada internazionali dell'Ucraina”) (AsMAP/”AcMAII”)

Indirizzo postale dell'AsMAP:

11, Shorsa str.

Kiev, 03150, Ucraina

Funzionari autorizzati a firmare le richieste:

Kostiuchenko Leonid – Presidente dell'AsMAP dell'Ucraina;

Dokil' Leonid – Vicepresidente dell'AsMAP dell'Ucraina;

Kuchynskiy Yurii – Vicepresidente dell'AsMAP dell'Ucraina.

State Enterprise “Service on International Road Carriages” (Impresa statale “Servizio di trasporto su strada internazionale”) (SE “SIRC”)

Indirizzo postale della SE “SIRC”:

57, av. Nauka

Kiev, 03083, Ucraina

Tel. +38 044 524 21 01

Fax +38 044 524 00 70

Funzionari autorizzati a firmare le richieste:

Tkachenko Anatolij – Direttore della SE “SIRC”;

Neronov Oleksandr – Primo vicedirettore della SE “SIRC”.

Ukrainian Road Transport and Logistics Union (“Unione per il trasporto su strada e la logistica”)

Indirizzo postale:

28, Predslavinska str.

Kiev, 03150, Ucraina

Tel./fax +38 044 528 71 30 / +38 044 528 71 46 / +38 044 529 44 40

Funzionario autorizzato a firmare le richieste:

Lypovskiy Vitalij – Presidente dell'Unione

All-Ukrainian Association of Automobile Carriers (AAAC) (“Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників”) (Associazione pan-ucraina dei trasportatori automobilistici)

Indirizzo postale dell'AAAC:

139, Velyka Vasylkivska str.

Kiev, 03150, Ucraina

Tel./ fax: +38044-538-75-05, +38044-529-25-21

Funzionari autorizzati a firmare le richieste:

Reva Vitalii (Віталій Рева) – Presidente dell’AAAC

Glavatskyi Petro (Петро Главатський) – Vicepresidente dell’AAAC

e-mail: vaap@i.com.ua4. All-Ukrainian Association of Automobile Carriers (AAAC)
(Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників)

Indirizzo postale dell’AAAC:

3, Rayisy Okipnoyi str.

Kiev, 02002, Ucraina

Tel./ fax: +38044-517-44-31, +38044-516-47-26

Funzionari autorizzati a firmare le richieste:

Vakulenko Volodymyr (Вакуленко Володимир Михайлович) - Vicepresidente dell’AAAC

5. Ukrainian State Enterprise “Ukrinteravtoservice” (Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс») (Impresa statale ucraina “Ukrinteravtoservice”)

Indirizzo postale dell’impresa statale ucraina “Ukrinteravtoservice”:

57, av. Nauky

Kiev, 03083, Ucraina

Funzionari autorizzati a firmare le richieste:

Dobrohod Serhii (Доброход Сергій Олександрович) – Direttore generale dell’impresa statale ucraina “Ukrinteravtoservice” (tel.: +38 044 524-09-99; cell. +38 050 463-89-32);

Kubalska Svitlana (Кубальська Світлана Сергіївна) – Vicedirettore generale dell’impresa statale ucraina “Ukrinteravtoservice” (tel.: +38 044 524-09-99; cell. +38 050 550-82-62)

Tenuto conto degli attuali problemi con questa categoria di richiedenti il visto, il comitato misto controllerà attentamente l’attuazione di questa disposizione.

“d) per il personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri:

– una richiesta scritta della società ferroviaria competente dell’Ucraina, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi”.

L'autorità competente ucraina nel campo del trasporto ferroviario è l'Amministrazione statale del trasporto ferroviario dell'Ucraina ("Ukrzaliznytsia"/"Укрзалізниця").

Indirizzo postale di Ukrzaliznytsia:

5-7 Tverskaya str.

Kiev, 03680, Ucraina

Sulla base della ripartizione delle competenze in seno alla direzione di Ukrzaliznytsia, i funzionari responsabili di fornire le informazioni riguardanti la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi del personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri dell'UE sono i seguenti:

Bolobolin Serhii (Болоболін Сергій Петрович) – Primo direttore generale di Ukrzaliznytsia (tel.: +38 044 465 00 10);

Serhiyenko Mykola (Сергієнко Микола Іванович) – Primo vicedirettore generale di Ukrzaliznytsia (tel.: +38 044 465 00 01);

Zhurakivskyy Vitaliy (Жураківський Віталій Олександрович) – Primo vicedirettore generale di Ukrzaliznytsia (tel.: +38 044 465 00 41);

Slipchenko Oleksiy (Сліпченко Олексій Леонтійович) – Vicedirettore generale di Ukrzaliznytsia (tel.: +38 044 465 00 14);

Naumenko Petro (Науменко Петро Петрович) – Vicedirettore generale di Ukrzaliznytsia (tel.: +38 044 465 00 12);

Chekalov Pavlo (Чекалов Павло Леонтійович) – Vicedirettore generale di Ukrzaliznytsia (tel.: +38 044 465 00 13);

Matviiv Igor – Capo del Dipartimento di relazioni internazionali di Ukrzaliznytsia (tel.: +38 044 465 04 25).

“e) per i giornalisti e per il personale tecnico che li accompagna a titolo professionale:

– un certificato o altro documento rilasciato da un'associazione di categoria o dal datore di lavoro del richiedente, in cui si attesti che l'interessato è un giornalista qualificato, e in cui si dichiari che la finalità del viaggio è la realizzazione di un lavoro giornalistico, o in cui si attesti che l'interessato fa parte del personale tecnico che accompagna il giornalista a titolo professionale”.

Questa categoria non contempla i giornalisti free-lance.

Deve essere presentato il certificato o il documento attestante che il richiedente è un giornalista professionista, e il documento originale rilasciato dal datore di lavoro in cui si dichiari che la finalità del viaggio è la realizzazione di un lavoro giornalistico o in cui si attesti che l'interessato fa parte del personale tecnico che accompagna il giornalista a titolo professionale.

L'associazione di categoria ucraina competente ad attestare che l'interessato è un giornalista qualificato è la seguente:

1. National Union of Journalists of Ukraine (NUJU) (“Національна спілка журналістів України”, НСЖУ) (Unione nazionale dei giornalisti dell'Ucraina).

La NUJU rilascia agli operatori dei media le tessere nazionali di giornalista e le tessere di giornalista internazionali conformi al modello standard della Federazione internazionale dei giornalisti.

Indirizzo postale della NUJU:

27-a Khreschatyk str.

Kiev, 01001, Ucraina

Persona autorizzata della NUJU:

Nalyvaiko Oleg Igorovych (Наливайко Олег Ігорович) – Capo della NUJU

Tel/Fax: +38044-234-20-96; +38044-234-49-60; +38044-234-52-09

e-mail: spilka@nsju.org; admin@nsju.org.

2. Independent Media Union of Ukraine (IMUU) (“Незалежна медіа-профспілка України”) (Unione dei media indipendenti dell'Ucraina)

Indirizzo postale:

Office 25,

27 – A, Khreshchatyk Str.,

Kiev, 01001, Ucraina

Persone autorizzate:

Lukanov Yurii (Луканов Юрій Вадимович) – Capo dell'IMUU

Vynnychuk Oksana (Оксана Винничук) – Segretario esecutivo dell'IMUU

Tel.: + 38 050 356 57 58

e-mail: secretar@profspilka.org.ua

“f) per i partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:

– una richiesta scritta a partecipare a dette attività, rilasciata dall'organizzazione ospitante”;

“g) per gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:

– una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare”.

La carta dello studente può essere accettata come giustificativo della finalità del viaggio solo se rilasciata dall’università, dal collegio o dalla scuola ospitante in cui avrà luogo lo studio o la formazione.

“h) per i partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

– una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali e comitati olimpici nazionali degli Stati membri”.

Nell’elenco degli accompagnatori per le manifestazioni sportive internazionali figurano solo le persone che accompagnano gli sportivi a titolo professionale: allenatori, massaggiatori, manager, personale medico e dirigenti dei club sportivi. I tifosi non sono considerati accompagnatori.

“i) per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate e da altre entità municipali:

una richiesta scritta del capo dell’amministrazione/sindaco di tali città o altre entità municipali”.

Il capo dell’amministrazione/sindaco della città o altra entità municipale competente a rilasciare la richiesta scritta è il capo dell’amministrazione/sindaco della città ospitante o del comune in cui ha luogo l’attività di gemellaggio. Questa categoria riguarda solo i gemellaggi ufficiali.

“j) per i parenti stretti – coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti – in visita a cittadini dell’Ucraina regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri o a cittadini dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza:

– una richiesta scritta della persona ospitante”.

Questo paragrafo disciplina la situazione dei parenti stretti ucraini che si recano in Stati membri in visita a cittadini ucraini regolarmente soggiornanti negli Stati membri o a cittadini dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza.

L'autenticità della firma della persona che invita deve essere comprovata dall'autorità competente conformemente alla legislazione nazionale del paese di soggiorno o residenza.

Occorre inoltre dimostrare la regolarità del soggiorno della persona che invita e il vincolo familiare: la persona ospitante deve ad esempio presentare, insieme alla richiesta scritta, copia dei documenti che attestino il suo status (come una fotocopia del permesso di soggiorno) e confermino i legami familiari.

Questa disposizione si applica anche ai parenti del personale di rappresentanze diplomatiche o consolari che si recano nel territorio degli Stati membri ai fini di una visita familiare di massimo 90 giorni. In questi casi la persona che invita non deve però fornire la prova della regolarità del soggiorno e del vincolo familiare.

Secondo quanto indica la dichiarazione dell'Unione europea relativa alle semplificazioni per i familiari, allegata all'accordo, “[p]er favorire la mobilità di un maggiore numero di persone aventi legami familiari (in particolare sorelle, fratelli e rispettivi figli) con cittadini dell'Ucraina regolarmente soggiornanti nei territori degli Stati membri o con cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, l'Unione europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste dal codice dei visti per facilitare il rilascio dei visti a questa categoria di persone, in particolare semplificando i documenti giustificativi necessari, concedendo esenzioni dai diritti per il trattamento delle domande ed eventualmente rilasciando visti per ingressi multipli”.

“k) per familiari in visita a cimiteri:

– un documento ufficiale attestante il decesso e il sussistere di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta”.

L'accordo non specifica quali autorità debbano rilasciare il sopra indicato documento ufficiale: quelle del paese in cui ha luogo la sepoltura o quelle del paese di residenza della persona che si deve recare alla cerimonia. Dovrebbero poter rilasciare tale documento ufficiale le autorità competenti di entrambi i paesi.

Occorre comunque presentare il sopra indicato documento ufficiale attestante il decesso e il vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e il defunto (ad es. certificato di nascita e/o di matrimonio).

“l) per coloro che visitano cimiteri militari o civili:

– un documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l'esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta”.

L'accordo non specifica se il sopra indicato documento ufficiale debba essere rilasciato dalle autorità del paese in cui si trova il cimitero o da quelle del paese di residenza della persona

che intende visitarlo. Dovrebbero poter rilasciare tale documento ufficiale le autorità competenti di entrambi i paesi.

Occorre comunque presentare il sopra indicato documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l'esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta.

Conformemente alla dichiarazione acclusa all'accordo, a chi desidera recarsi in visita a cimiteri militari o civili vengono rilasciati visti per soggiorni di breve durata validi per un periodo massimo di 14 giorni.

“m) per le persone in visita per ragioni mediche e i necessari accompagnatori:

– un documento ufficiale dell'istituto di cura che conferma la necessità di cure mediche presso tale istituto, la necessità di un accompagnamento e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare le cure mediche”.

Occorre presentare il documento ufficiale dell'istituto di cura che conferma la necessità di cure mediche presso quell'istituto e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche, e che confermi anche la necessità dell'accompagnamento.

“n) per i rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio a fini di formazione, seminari e conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:

— una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante, la conferma che l'interessato rappresenta l'organizzazione della società civile e il certificato di esistenza dell'organizzazione in questione, come risulta dall'apposito registro, rilasciato dall'autorità statale conformemente alla legislazione nazionale”.

Il documento che attesta la registrazione, in Ucraina, di un'organizzazione della società civile è una lettera rilasciata dal Servizio statale di registrazione dell'Ucraina con informazioni tratte dal registro delle associazioni pubbliche.

“o) per i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi organizzati nel territorio degli Stati membri:

— una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante che conferma la partecipazione dell'interessato all'evento;

p) per i rappresentanti di comunità religiose:

— una richiesta scritta di una comunità religiosa registrata in Ucraina, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi”.

In Ucraina, il documento attestante la registrazione di una comunità religiosa è un estratto del Registro statale unificato delle persone giuridiche e degli imprenditori indicante che la forma giuridica e organizzativa di una persona giuridica corrisponde ad una comunità religiosa.

“q) per i partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell’Unione europea, come ad esempio nell’ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPi):

— una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante”.

Importante – L’accordo non crea nessuna nuova norma in materia di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche che rilasciano le richieste scritte. In caso di falso rilascio di tali richieste si applicano la legislazione dell’UE/le rispettive legislazioni nazionali.

2.2.2. Rilascio di visti per più ingressi

Qualora il richiedente abbia necessità di recarsi frequentemente o regolarmente nel territorio degli Stati membri, sono rilasciati visti per soggiorni di breve durata per più visite, purché la durata totale di tali visite non superi i 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

L’articolo 5 dell’accordo stabilisce quanto segue:

“1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi cinque anni alle seguenti categorie di persone:

- a) membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado, procuratori nazionali e regionali e loro sostituti, che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni;
- b) membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Ucraina, devono partecipare regolarmente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;
- c) coniugi e figli (anche adottivi) di età inferiore a ventuno anni o a carico, e genitori (anche tutori) in visita a cittadini dell’Ucraina regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri o a cittadini dell’Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza;

- d) uomini d'affari e rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;
- e) giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale.

In deroga al primo comma, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo, in particolare quando

- per le persone di cui alla lettera a), la durata dell'incarico,

- per le persone di cui alla lettera b), la validità dello status di membro permanente di una delegazione ufficiale,

- per le persone di cui alla lettera c), il periodo di validità dell'autorizzazione di soggiorno regolare dei cittadini dell'Ucraina regolarmente soggiornanti nell'Unione europea,

- per le persone di cui alla lettera d), la validità dello status di rappresentante di organizzazione imprenditoriale o del contratto di lavoro,

- per le persone di cui alla lettera e), il contratto di lavoro

è inferiore a cinque anni”.

Per queste categorie di persone – tenuto conto del loro status professionale o del loro legame familiare con un cittadino ucraino regolarmente soggiornante nel territorio degli Stati membri o con un cittadino dell'Unione europea che risiede nel territorio dello Stato membro di cui ha la cittadinanza –, è giustificato rilasciare, di norma, visti per più ingressi validi cinque anni. L'espressione “validi fino a cinque anni” contenuta nell'accordo precedente, che indicava solo la durata massima, lasciava ai consolati un margine di discrezionalità nel decidere la validità del visto. Tale margine di discrezionalità non esiste più con la nuova formulazione dell'accordo modificato (“validi cinque anni”): si stabilisce così che, se il richiedente soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, il termine di validità del visto per più ingressi deve essere di cinque anni.

Le persone rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), devono comprovare il loro status professionale e la durata del loro mandato.

Questa disposizione non si applica alle persone rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), esenti dall'obbligo di visto in forza dell'accordo, cioè titolari di passaporti diplomatici e passaporti di servizio biometrici.

Le persone rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), devono comprovare il loro status permanente di membro della delegazione e la necessità di partecipare regolarmente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio.

Le persone rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), devono comprovare la regolarità del soggiorno della persona che invita (cfr. *supra*, punto II.2.2.1).

Le persone rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere d) ed e), devono comprovare il loro status professionale e la durata delle loro attività.

“2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell'anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l'abbiano usato conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato:

a) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Ucraina;

b) personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

c) persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

d) partecipanti a eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;

e) partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e da altre entità municipali;

f) rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano regolarmente negli Stati membri a fini di formazione, seminari e conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

g) partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell'UE, come ad esempio lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI);

h) studenti di scuole inferiori e superiori che viaggiano regolarmente per studio o per formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;

i) rappresentanti di comunità religiose;

j) liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni e seminari internazionali o altri eventi analoghi organizzati nel territorio degli Stati membri;

k) persone che hanno necessità di effettuare visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori.

In deroga al primo comma, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo”.

L'espressione “validi fino a un anno” contenuta nell'accordo precedente, che indicava solo la durata massima, lasciava ai consolati un margine di discrezionalità nel decidere la validità del visto. Tale margine di discrezionalità non esiste più con la nuova formulazione dell'accordo modificato (“validi un anno”): si stabilisce così che, se il richiedente soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, il termine di validità del visto per più ingressi deve essere di un anno. I visti per più ingressi validi un anno saranno rilasciati alle sopra indicate categorie di persone se nell'anno precedente (12 mesi) il richiedente il visto ha ottenuto almeno un visto Schengen e l'ha usato conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nello Stato o negli Stati visitati (ad esempio non è rimasto nel territorio degli Stati membri più a lungo di quanto consentito) e se vi sono ragioni per chiedere un visto per più ingressi. Il visto Schengen ottenuto nell'anno precedente può essere stato rilasciato da uno Stato Schengen diverso da quello in cui il richiedente ha chiesto il visto nuovo. Nei casi in cui non sia giustificato rilasciare un visto valido un anno (ad es. se la durata del programma di scambio è inferiore a un anno o se la persona non ha necessità di viaggiare frequentemente o regolarmente per un anno intero), la validità del visto sarà inferiore a un anno, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni di rilascio.

“3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato un visto per più ingressi conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e a meno che la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente non sia chiaramente limitata a un periodo più corto, nel qual caso la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo.

4. La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni”.

Alle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sono rilasciati visti per più ingressi validi da due a cinque anni massimo a condizione che nei due anni precedenti gli interessati abbiano utilizzato un visto Schengen per più ingressi conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nei territori dello Stato o degli Stati visitati, e che la necessità di viaggiare frequentemente o regolarmente non sia manifestamente limitata a un periodo più breve. Va osservato che un visto valido da due a cinque anni sarà rilasciato solo se nei due anni precedenti il richiedente ha ottenuto due visti validi per un anno – e non meno –, e se ha usato questi visti conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nei territori dello o degli Stati visitati. Il periodo di validità di questi visti – cioè da due a cinque anni – è deciso dalle rappresentanze diplomatiche e consolari in base alla valutazione di ciascuna domanda.

Per quanto riguarda le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 (“a condizione [...] che sussistano motivi per richiedere un visto per più ingressi”), e di cui all'articolo 5, paragrafo 3 (“a condizione che [...] i motivi per richiedere un visto per più ingressi siano ancora validi”), dell'accordo iniziale, sono d'applicazione i criteri stabiliti per il rilascio di questi tipi di visti dall'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del codice dei visti, cioè la necessità dell'interessato di viaggiare frequentemente in uno o più Stati membri, ad es. per affari.

Se il richiedente non ha utilizzato un visto precedente non vi è obbligo di rilasciare un visto per più ingressi. Tale visto può essere tuttavia emesso se il mancato utilizzo del visto precedente è dovuto a circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato, ad es. una lunga assenza dal lavoro di autotrasportatore per malattia.

Per quanto riguarda i documenti giustificativi della finalità del viaggio ai fini del rilascio dei visti per più ingressi per le categorie di cui all'articolo 5, si veda il punto II.2.2.1.

2.2.3. Titolari di passaporti diplomatici e di servizio

L'articolo 10 dell'accordo stabilisce quanto segue:

- “1. I cittadini ucraini titolari di passaporto diplomatico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto.
2. I cittadini dell'Ucraina che siano titolari di un passaporto di servizio biometrico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto.
3. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono soggiornare nei territori degli Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni”.

Gli accordi o le intese bilaterali esistenti che prevedono l'esenzione dal visto per i titolari di passaporti di servizio non biometrici continuano ad applicarsi a meno che non vengano denunciati o sospesi (cfr. *supra*, punto 1.6).

L'assegnazione dei diplomatici negli Stati membri non è disciplinata dall'accordo. Si applica l'abituale procedura di accreditamento.

III. STATISTICHE

Per consentire al comitato misto istituito dall'accordo di controllare efficacemente l'accordo, ogni sei mesi le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri devono presentare alla Commissione delle statistiche riguardanti in particolare, se possibile, e con una ripartizione dei dati per mesi:

i tipi di visti rilasciati alle varie categorie contemplate dall'accordo;

il numero di visti rifiutati per le varie categorie contemplate dall'accordo;

le percentuali di richiedenti, per categorie di persone, convocati a un colloquio;

il numero di visti per più ingressi validi cinque anni rilasciati ai cittadini ucraini (per paese);

- la percentuale di visti rilasciati gratuitamente alle diverse categorie contemplate dall'accordo.